



ASSOLOMBARDA

ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA FISCALE

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 13/2024, riguardante la riforma dell'accertamento tributario e il concordato preventivo biennale.

*A cura del
Settore Fisco e Diritto d'Impresa*



Data ultimo aggiornamento: 5 marzo 2024

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante la riforma dell'accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio scorso. Le disposizioni relative al concordato si applicano già a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Pertanto, il primo periodo di valenza dell'istituto interesserà i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Si analizzano di seguito le disposizioni sul nuovo concordato preventivo biennale.

Per l'analisi della riforma del procedimento accertativo si rinvia alla scheda dedicata.

1. IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il concordato preventivo biennale ha lo scopo di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, che svolgono attività nel territorio dello Stato.

L'istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Le proposte di concordato preventivo biennale saranno formulate sulla base di una metodologia che valorizzerà i dati:

- forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dall'Agenzia entro il 15 giugno 2024;
- relativi ai modelli ISA;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Soggetti ammessi al concordato

Come anticipato in premessa, i soggetti ammessi al concordato preventivo biennale sono:

- i contribuenti di minori dimensioni;
- titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;
- residenti nel territorio dello Stato.

La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui potrebbero avvalersi del concordato sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES.



Nell'ambito di tali categorie di soggetti, sono ammessi al concordato:

- le persone fisiche o giuridiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)¹;
- i contribuenti che aderisco al regime forfetario².

Nei confronti di soggetti in regime forfetario l'applicazione del concordato è limitata, in via sperimentale, al solo 2014.

Cause ostative per l'accesso all'istituto

Per accedere al concordato, il contribuente non deve avere debiti tributari riferibili al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Tuttavia, l'accesso è consentito se, entro il termine per l'accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, o da contributi previdenziali definitivamente accertati.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

L'articolo 11 del decreto indica, inoltre, altre cause di esclusione dall'istituto ai contribuenti che:

- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- nei tre periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione del concordato sono stati condannati, o hanno patteggiato, per i reati tributari di false comunicazioni sociali, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai sensi del DLgs n. 74/2000.

Relativamente ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, è espressamente contemplata una causa di esclusione dal concordato per coloro che hanno iniziato l'attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta. Ciò significa che, se la proposta è elaborata per il biennio 2024-2025, potrà accedere solo chi ha iniziato l'attività entro il 2022.

Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

L'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

Per gli anni 2024 e il 2025, i programmi informatici saranno resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno 2024 ed entro il 15 aprile 2025.

¹ Rispetto all'iniziale formulazione prevista dallo schema di decreto è stata eliminata la previsione secondo la quale detti soggetti per poter accedere all'istituto devono aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8.

² Di cui all'articolo 1, comma 54-89, della Legge n. 190/2014.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fisserà le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.

Formulazione e accettazione della proposta

Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta ai fini IRAP, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva.

Il contribuente può aderire alla proposta entro il termine del 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Per il primo anno di applicazione il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 15 ottobre 2024.

Con l’accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato³.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti che dichiarano i redditi per trasparenza⁴ vincola anche i soci e gli associati.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Tuttavia, il reddito concordato non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze⁵;
- dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni.

Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina quindi una corrispondente variazione del reddito concordato. Il reddito concordato non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.000 euro.

Determinazione del reddito di impresa

Il reddito di impresa oggetto di concordato viene determinato in base:

- all’articolo 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- all’articolo 66 del TUIR, per le imprese minori;
- alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, per i soggetti IRES.

Come per i lavoratori autonomi, il reddito concordato non tiene tuttavia conto:

- delle plusvalenze realizzate⁶;
- delle sopravvenienze attive⁷;

³ Per l’adesione al concordato non è ammessa la remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012.

⁴ Ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

⁵ Di cui all’articolo 54, comma 1-bis e 1-bis1 del TUIR.

⁶ Di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR.

⁷ Di cui all’art. 88 del TUIR.



- delle minusvalenze e sopravvenienze passive⁸;
- dei redditi da partecipazione in società di persone o associazioni e società ed enti soggetti ad IRES.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni potrà essere ridotto tenendo conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR.

Il reddito concordato non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.000 euro.

Per le società di persone e di capitali che applicano il regime di trasparenza fiscale tale importo minimo è ripartito tra i soci e associati secondo le quote di partecipazione.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato restano deducibili i contributi previdenziali obbligatori⁹.

Determinazione del valore della produzione netta

Anche ai fini IRAP, il valore della produzione netta viene calcolato senza tenere conto:

- delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, la quale non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.000 euro.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Per il 2024, se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Effetti del concordato

Da un punto di vista operativo, l'Agenzia delle entrate indica al contribuente il reddito rilevante ai fini delle imposte dirette e IRAP da dichiarare per l'anno in cui viene formalizzato il concordato e per il successivo.

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, ferme restando le necessarie integrazioni (ad esempio le plusvalenze o le minusvalenze e i redditi di partecipazione).

⁸ Di cui all'art. 101 del TUIR.

⁹ Come previsto dall'articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014.



Pertanto, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi conseguiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il fisco non assumono alcuna rilevanza né ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori¹⁰.

In ogni caso, l'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva, tuttavia:

- nei casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali;
- ai fini ISEE.

Gli effetti del concordato cessano di avere efficacia se si verificano circostanze eccezionali, da individuare con apposito Decreto Ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato. In tal caso, la cessazione ha effetto a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Regime premiale

L'adesione al concordato comporta l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di sottoporre i contribuenti agli accertamenti presuntivi e induttivi, di cui all'articolo 39 del DPR n. 600/1973, per gli anni di vigenza dello stesso.

Tuttavia, tale circostanza non esonera l'Amministrazione dal poter compiere attività ispettiva (accessi, ispezioni o verifiche), il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal concordato.

I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale possono, inoltre, beneficiare del regime premiale di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Il regime di favore riguarda in particolare:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative¹¹;

¹⁰ Il contribuente può comunque scegliere di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

¹¹ Prevista dall'articolo 30 della Legge n. 724/1994.



- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici¹²;
- l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo¹³.

Ad ogni modo, l'adesione al concordato non esonera i contribuenti dal regolare adempimento degli obblighi contabili e dichiarativi né dalla comunicazione dei dati per l'applicazione degli ISA.

Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Cessazione e decadenza del concordato

Cessazione e decadenza sono due ipotesi di interruzione dell'istituto.

In particolare, la cessazione determina l'interruzione del regime nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti situazioni:

- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso; la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
- cessazione dell'attività.

La decadenza dal concordato si verifica nelle seguenti fattispecie:

- emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente;
- indicazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato (modello REDDITI 2024) di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato;
- presentazione di una dichiarazione integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi/valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- verificarsi di una delle cause di esclusione previste dall'articolo 11 del decreto;
- presenza di debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato;
- commissione di violazioni di non lieve entità, individuate dall'articolo 22, comma 2, del decreto¹⁴.

¹² Articolo 39, comma 1, lettera d) DPR n. 600/1973, e articolo 54, comma 2, DPR n. 633/1972.

¹³ Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 600/1973.

¹⁴ Tali cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza le violazioni con il ravvedimento operoso. Le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.



Sono considerate violazioni di non lieve entità:

- la constatazione di violazioni che integrano i reati tributari, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d'imposta/IVA relativa agli anni oggetto del concordato;
- le violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi negli anni oggetto del concordato;
- la sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi agli anni oggetto del concordato;
- l'omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici, negli anni oggetto del concordato.

Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Rinnovo del concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti e in assenza delle cause di esclusione, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo a cui il contribuente può aderire nei termini indicati dalla normativa.

Il modello per la proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [n. 68629/2024](#) del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione.

Per effetto di quanto previsto dal provvedimento, la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

Con il provvedimento [n. 68718/2024](#), l'Agenzia ha approvato le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2023 e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione.



2. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Proroga dei versamenti per contribuenti ISA e per soggetti minimi e forfetari

Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, sono prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i versamenti in scadenza il 30 giugno 2024 degli importi risultanti dai modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e IVA 2024.

Beneficiano della proroga i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime forfetario¹⁵ o del regime di vantaggio¹⁶;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro).

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi per trasparenza¹⁷.

Differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

Il Decreto modifica, inoltre, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2023 e 2024. Il differimento dovrebbe avere valenza generale ed interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo biennale¹⁸.

Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

Per i soggetti IRPEF, i termini di presentazione delle dichiarazioni in via telematica slittano dal 30 settembre 2024 al 15 ottobre 2024. Non sono modificati, invece, i termini per la presentazione delle dichiarazioni in forma cartacea.

Per i soggetti IRES, il termine è differito dall'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta al 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (ossia il 15 ottobre 2024, per i soggetti solari).

Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024

Per le dichiarazioni REDDITI e IRAP 2025 viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, che passa dal 1° aprile al 15 aprile 2025.

¹⁵ Ai sensi della Legge n. 190/2014.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DL n. 98/2011.

¹⁷ Ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

¹⁸ L'articolo 38 del Decreto fa riferimento, infatti, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del DPR n. 322/1998.



I termini di presentazione delle dichiarazioni restano invece quelli ordinariamente previsti:

- per i soggetti IRPEF, il 30 giugno 2025 per chi presenta la dichiarazione cartacea tramite ufficio postale o il 30 settembre 2025 per chi presenta la dichiarazione in via telematica;
- per i soggetti IRES, l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Sempre per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- i sostituti d'imposta possono presentare il modello 770 in via telematica dal 15 aprile al 31 ottobre 2025;
- viene anticipato il termine entro cui si rende disponibile il software di compilazione dei modelli ISA, che passa dal 30 al 15 aprile 2025.

Contatti

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Tel. 02 58370.267/308

e-mail: fisc@assolombarda.it